

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria»

COM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD)

(2013/C 341/17)

Relatore: **SARRÓ IPARRAGUIRRE**

Il Parlamento europeo, in data 1^o luglio 2013, e il Consiglio, in data 10 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

COM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha affidato l'elaborazione del proprio rapporto al relatore Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE e ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492^a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 128 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

1. Conclusioni

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che il perdurare della crisi economica e finanziaria abbia posto sotto pressione le risorse finanziarie nazionali in un momento in cui gli Stati membri perseguono le necessarie politiche di risanamento di bilancio.

1.2 Giudica pertanto necessaria ed altamente opportuna la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 presentata dalla Commissione ed esprime il suo fermo sostegno in materia, con la certezza che le risorse di bilancio verranno utilizzate in modo più efficiente.

2. Contesto

2.1 La prolungata crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri.

2.2 In particolar modo per gli Stati membri più colpiti dalla crisi che hanno usufruito di assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento, la situazione si aggrava anche a causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento di bilancio che incidono sulla loro crescita economica e sulla loro stabilità finanziaria nonché a causa di un peggioramento del loro disavanzo e del livello del debito. Il cofinanziamento permette di attribuire più adeguatamente gli aiuti. Una riduzione del cofinanziamento da parte dello Stato membro potrebbe comportare una minore efficacia degli aiuti, un rischio che occorre scongiurare con qualsiasi mezzo disponibile.

2.3 In tale contesto è particolarmente importante, in termini di investimenti a favore del settore della pesca, garantire una regolare attuazione dei programmi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP).

2.4 Il regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca contiene le seguenti definizioni:

— Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

— Asse prioritario: ciascuna delle priorità in un programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili.

2.5 Gli assi prioritari previsti dal Fondo europeo per la pesca sono i seguenti:

— Asse prioritario 1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

— Asse prioritario 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

— Asse prioritario 3 – Misure di interesse comune

— Asse prioritario 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

— Asse prioritario 5 – Assistenza tecnica

2.6 Nell'approvare il programma operativo presentato da ciascuno Stato membro, la Commissione stabilisce, con detto Stato, una percentuale di cofinanziamento per ciascun asse prioritario in cui figura anche l'ammontare massimo del contributo del FEP.

2.7 I contributi finanziari da parte della Commissione a titolo del FEP assumono la forma di prefinanziamenti, di pagamenti intermedi e di pagamenti del saldo finale, previo accordo da parte delle autorità di certificazione e di audit di ciascun programma operativo.

3. Situazione attuale

3.1 Come indicato al punto 2.7, gli articoli 76 e 77 del regolamento (CE) n. 1198/2006 stabiliscono che i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale sono calcolati in base al piano di finanziamento per ciascun asse prioritario stabilito nel 2006.

3.2 La situazione economica e finanziaria illustrata ai punti 2.1 e 2.2 ha spinto la Commissione a proporre la modifica dei già citati articoli 76 e 77 con l'obiettivo di contribuire ad accelerare gli investimenti e a migliorare la disponibilità di risorse.

3.3 Di conseguenza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (CE) n. 387/2012 il quale modifica detti articoli e dunque consente agli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi e che hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico di chiedere un aumento della percentuale di cofinanziamento nei pagamenti intermedi e del saldo finale del FEP.

3.4 Finora sette paesi hanno beneficiato di tale assistenza finanziaria e hanno concordato un programma di aggiustamento: Cipro, Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda. La modifica al regolamento (CE) n. 1198/2006 prevede che tali aumenti del cofinanziamento possano essere concessi a qualsiasi altro Stato membro che chieda e ottenga in futuro un programma di assistenza finanziaria come previsto all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del già citato regolamento.

3.5 Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi e del saldo finale sono aumentati in ragione di un importo

corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino ad un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

3.6 Inoltre, ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

3.7 Il nuovo disposto del regolamento (CE) n. 1198/2006 prevede un nuovo articolo 77 *bis* che, al paragrafo 5, limita il pagamento di detti incrementi del cofinanziamento alle dichiarazioni di spesa presentate dagli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

4. Modifica della proposta di regolamento

4.1 La modifica introdotta dalla proposta di regolamento all'esame, oggetto del presente parere, riguarda il limite imposto all'articolo 77 *bis*, paragrafo 5.

4.2 Poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, la Commissione giudica opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento.

4.3 Propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 1198/2006 sopprimendo il paragrafo 5 dell'articolo 77 *bis*.

5. Osservazioni generali

5.1 Il Comitato economico e sociale europeo considera estremamente opportuna la proposta della Commissione europea e per tale motivo esprime parere del tutto favorevole.

5.2 Il CESE ritiene che l'assegnazione finanziaria attribuita dal Fondo ai paesi e ai programmi in questione per il periodo considerato non dovrebbe essere modificata.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE